



Comune di Novedrate

Provincia di Como

Ufficio di Polizia Locale

CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI E SCHEMA DI CONVENZIONE/CONTRATTO

**PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO, PER LA DURATA
DI ANNI TRE, DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE
CONDIZIONI DI SICUREZZA STRADALE, VIABILITA' E DI
REINTEGRA DELLE MATRICI AMBIENTALI COMPROMESSE
DAL VERIFICARSI DI INCIDENTI STRADALI**

www.comune.novedrate.co.it
Via Taverna, 3 – 22060 NOVEDRATE (CO)
CENTRALINO Tel. 031/7897715
Fax: 031/790316
E-mail: polizia.locale.comune.novedrate.co.it

Articolo 1 **Oggetto**

1. Il presente capitolato descrive nel dettaglio le prestazioni inerenti al servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegra delle matrici ambientali sulle strade di competenza dell'Amministrazione procedente interessate da incidenti stradali.
2. Il Comune di Novedrate autorizza l'impresa affidataria del servizio in epigrafe (nel seguito denominata "Impresa") a realizzare, su tutta la viabilità comunale, il servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza della viabilità veicolare e pedonale a seguito di incidenti, mediante pulitura della piattaforma stradale ed eventuale manutenzione straordinaria di ogni infrastruttura e pertinenza stradale (barriere metalliche, segnaletica, muretti, impianti semaforici, cordoli, pali di pubblica illuminazione, tubazioni, elementi di arredo urbano, ecc.) interessata dall'evento.
3. L'impresa si impegna a realizzare detto servizio direttamente o tramite Ditte controllate, collegate o in rapporto di *franchising* (di seguito anche Centri Logistici Operativi).
4. L'attivazione del servizio che l'Impresa è tenuta a prestare avverrà, di norma, a seguito di richiesta scritta o telefonica alla Centrale operativa, da parte dei soggetti indicati nel successivo Articolo 2. Il soggetto che effettua la chiamata è tenuto a specificare espressamente le sue generalità e l'ufficio di appartenenza.
5. Il ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità post incidente dovrà avvenire almeno mediante le seguenti attività:
 - a) **pulitura** della piattaforma stradale e di tutte le sue infrastrutture e pertinenze, consistente nell'aspirazione dei liquidi inquinanti sversati dai veicoli coinvolti (lubrificanti, carburanti, refrigeranti, ecc.), nel recupero dei detriti solidi non biodegradabili dispersi (frammenti di vetro, pezzi di plastica, lamiera, metallo, ecc.), nonché ogni eventuale intervento di manutenzione straordinaria della sede stradale e di ogni pertinenza e infrastruttura (barriere metalliche, segnaletica, muretti, impianti semaforici, cordoli, pali di pubblica illuminazione, tubazioni, elementi di arredo urbano, ecc.) interessata dall'evento.
 - b) **lavaggio** della pavimentazione con tensioattivi ecologici e/o disgregatori della catena molecolare degli idrocarburi;
 - c) **aspirazione** dell'emulsione risultante ed eventuale lavaggio finale;
 - d) **spegnimento** e trattamento degli incendi (rischio medio) relativi ai veicoli o alle pertinenze stradali.
6. L'Impresa è tenuta ad espletare il servizio, anche nell'ipotesi in cui non sia stato possibile l'individuazione del veicolo il cui conducente abbia causato l'evento e, quindi, non potrà sussistere la possibilità, per l'Impresa, di recuperare i costi dalle Compagnie di assicurazione. In tal caso è tenuta ad eseguire i seguenti interventi (con totale onere e spesa a proprio carico):
 - fornitura e posizionamento, nel più breve tempo possibile, di idonea e conforme segnaletica verticale temporanea per la protezione dei punti a seguito di incidente stradale;
 - ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità post incidente, mediante pulitura ed eventuale manutenzione straordinaria della piattaforma stradale e sue pertinenze, consistente nell'aspirazione dei liquidi inquinanti sversati di dotazione funzionale dei veicoli coinvolti (lubrificanti, carburanti, refrigeranti, ecc.), nel recupero dei detriti solidi, non biodegradabili, dispersi e relativi all'equipaggiamento dei veicoli stessi (frammenti di vetro, pezzi di plastica, lamiera, metallo, ecc.);
 - recupero di materiale trasportato ed disperso a seguito di incidenti;

- trattamento di gravi sversamenti o dispersione di merci/materie pericolose/infettanti/tossiche comunque trasportate, richiedenti bonifica del territorio.
7. In base all'iter procedurale sopra delineato, l'impresa garantisce il rigoroso rispetto delle vigenti normative di Legge in tema di "deposito temporaneo" e "conferimento" dei materiali liquidi e/o solidi raccolti. In particolare, degli articoli 230, primo comma, del D. Lgs. 152/2006, in tema di determinazione del "luogo di produzione" dei rifiuti derivanti dai materiali asportati, confermato dall'art. 266, quarto comma, e 210, quinto comma, del medesimo Decreto Legislativo, in tema di "obblighi di registrazione" per deposito temporaneo.
 8. L'impresa si impegna a realizzare tutti gli interventi previsti nella presente "Convenzione" nel pieno rispetto delle normative in termini di sicurezza stradale e segnaletica provvisoria, tutela ambientale e sicurezza sul lavoro di cui al D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e sue modifiche e integrazioni.
 9. Nessun costo sarà addebitato all'Amministrazione Comunale, rimanendo così l'onere a totale carico dell'Impresa.

Articolo 2

Modalità di chiamata

1. Gli interventi dell'impresa potranno essere richiesti dalla Polizia locale e/o dagli altri Organi di polizia stradale, ovvero dal personale dei servizi manutentivi dipendente dal Comune, attraverso comunicazione telefonica al numero verde della Centrale operativa dell'Impresa (in servizio 24 ore su 24, per 365 giorni l'anno).
2. Detta Centrale provvederà ad attivare, alla ricezione della richiesta telefonica, le proprie strutture operative e/o del Centro Logistico Operativo più vicino per consentire il rapido intervento di ripristino delle condizioni di sicurezza.

Articolo 3

Tempi di intervento

1. Considerato che il servizio di ripristino della viabilità e della sicurezza stradale riveste carattere di pubblica utilità, i tempi di intervento debbono essere contenuti al massimo e, salvo casi di comprovata impossibilità, non superare i 45 minuti dalla richiesta.
2. Ciascun intervento potrà essere posto sotto la direzione del Comune, il quale si riserva la possibilità di coordinare i movimenti dei mezzi utilizzati e di documentarne le diverse fasi di intervento.

Articolo 4

Modalità operative e formazione del personale dell'Impresa e/o dei Centri Logistici Operativi

1. Secondo quanto previsto dall'art. 37 del Codice della Strada, dal relativo Regolamento e dalla Direttiva del Ministero dei LL.PP. del 24 maggio 1999, il personale addetto alle operazioni in strada dovrà essere dotato di vestiario che lo renda visibile anche in condizioni di scarsa visibilità e in possesso di tutte le dotazioni di sicurezza previste dal D. Lgs. 81/2008 e sue modifiche e integrazioni.
2. La tipologia degli indumenti e le caratteristiche dei materiali dovranno essere conformi alle vigenti norme in materia, tra cui il D.M. del 9.6.1995.
3. La formazione del personale sarà curata e gestita dall'impresa.
4. La formazione, in particolare, dovrà riguardare:
 - a) norme di sicurezza per gli interventi operativi in presenza di traffico;

- b) tecniche e modalità di intervento per la "pulitura" dell'area interessata dall'incidente, con aspirazione/asportazione dalla sede stradale di ogni tipo di sostanza, liquido inquinante, detrito solido o pulverulento;
 - c) importanza, ai fini della sicurezza della circolazione, dello sgombero tempestivo della piattaforma stradale.
5. L'impresa si impegna ad inoltrare all'Amministrazione Comunale – e, segnatamente, alla Polizia Locale ed all'ufficio preposto dei servizi manutentivi – dettagliato rapporto informativo circa i danni cagionati alla sede stradale e a ogni sua pertinenza, corredato delle informazioni specifiche sull'intervento adottato e/o da adottare.
6. In caso di intervento "a vuoto", vale a dire su incidente privo di sversamento e/o di detriti solidi dispersi e/o in assenza di danni alle pertinenze e infrastrutture stradali, nulla sarà addebitato all'Amministrazione Comunale, alle Compagnie di assicurazione, oppure al cittadino, fermo restando l'obbligo di comunicazione di cui al punto precedente.

Articolo 5

Condizioni economiche del servizio e delega ad operare per conto del Comune

1. Il servizio in oggetto non dovrà comportare nessun onere economico a carico del Comune.
I costi saranno sostenuti dalle Compagnie di assicurazione che coprono la Responsabilità Civile Auto (RCA) dei veicoli interessati.
Alla luce di quanto disposto dall'articolo 30 del Decreto Legislativo n. 163 del 12 aprile 2006, ovvero in ragione dell'assenza di oneri economici in capo alla Pubblica Amministrazione, il corrispettivo del servizio sarà costituito unicamente nel "diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio".
Ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008, dell'art. 86 commi 3 bis e 3 ter del D. Lgs. 163/2006, della L. 123/2007, nonché della determinazione dell'AVCP n. 3/2008, si precisa che l'importo degli oneri della sicurezza è pari a zero, essendo stata effettuata dall'Amministrazione precedente una valutazione in merito, da cui è risultato che si tratta di un servizio per il quale non è prevista l'esecuzione all'interno dell'Amministrazione precedente.
2. L'impresa si impegna a remunerare tutte le attività di cui alla presente Convenzione esclusivamente con la cessione, da parte dell'Amministrazione Comunale a favore del soggetto incaricato del servizio, del diritto al pagamento degli interventi eseguiti - per il ripristino delle condizioni di sicurezza post incidente stradale - dalla prima vantato nei confronti delle Compagnie di assicurazione garanti dei danneggiati.
3. Il Comune, in qualità di Ente proprietario dell'arteria stradale danneggiata dall'incidente delega e autorizza l'impresa a intraprendere ogni più opportuna azione nei confronti del responsabile del sinistro ex art. 2054 Codice Civile, a denunciare alla Compagnia di assicurazione detto sinistro, a trattarne la liquidazione, a incassare e a sottoscrivere i relativi atti di quietanza in proprio, trattenendo quindi l'indennizzo corrisposto per l'attività eseguita per il ripristino delle condizioni di sicurezza dell'area dell'incidente.

Articolo 6

Incombenze a carico del Comune

1. Per garantire il puntuale adempimento di quanto stabilito nel presente "Capitolato" il Comune si impegna a:
- a) emanare specifiche direttive ai propri uffici competenti in materia di viabilità, al relativo personale dipendente e a tutti gli Organi di polizia locale, allo scopo di

rendere note le procedure di attivazione del servizio, cui attenersi, precisando che al verificarsi di incidenti stradali compromettenti la sicurezza viaria e la tutela ambientale, sono tenuti ad attivare il servizio di ripristino post-incidente, mediante chiamata al numero verde della Centrale Operativa dell'impresa concessionaria;

- b) trasmettere all'impresa l'elenco della rete stradale di propria competenza o in gestione.

Articolo 7

Assunzione di responsabilità da parte dell'Impresa

1. L'impresa, allo scopo di garantire che gli interventi vengano eseguiti in base agli specifici protocolli operativi approvati tra le Parti, che assicurano condizioni di sicurezza per la circolazione e per l'ambiente, deve possedere una polizza assicurativa di importo non inferiore a cinque milioni di euro per sinistro (persona, animali o cose), a copertura della responsabilità civile verso terzi, per danni derivanti dal mancato puntuale ripristino delle condizioni di sicurezza.

Articolo 8

Caratteristiche dei veicoli in dotazione e pianificazione di incontri periodici

1. Tutti i mezzi in dotazione all'impresa e ai Centri Logistici Operativi debbono rispondere ai seguenti requisiti:
 - a) essere equipaggiati per le specifiche esigenze operative del servizio, possedere le caratteristiche e gli accorgimenti tecnici, debitamente omologati, al fine di consentire lo svolgimento dell'attività lavorativa in condizioni di sicurezza per persone e cose, rimanendo comunque esclusa qualsiasi responsabilità del Comune;
 - b) essere equipaggiati con speciali attrezzature per la pulitura e manutenzione straordinaria della piattaforma stradale e sue pertinenze;
 - c) essere conformi alle vigenti prescrizioni di Legge e Regolamento;
 - d) essere uniformemente colorati e recare sugli sportelli il logo del Comune, qualora lo stesso fornisca i relativi adesivi.
2. L'impresa si impegna a fornire al Comune:
 - a) la mappatura della localizzazione dei "veicoli polifunzionali", identificabili per colore e marchio;
 - b) le indicazioni circa l'ufficio e/o il responsabile competente alla gestione del servizio. L'ufficio e/o il responsabile gestiranno i rapporti organizzativi con il Comune, intendendosi come tali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: richieste particolari del Comune o degli Organi di polizia locale competenti allo svolgimento di taluni servizi; chiarimenti su eventuali disservizi nei rapporti con la Centrale operativa, ecc.
3. Le Parti concordano di programmare incontri periodici per fare il punto della situazione, con l'analisi del complesso delle attività svolte dagli operatori dell'impresa, allo scopo di verificare qualità e quantità degli interventi, per poter introdurre eventuali miglioramenti o per attivare altri servizi di reciproco interesse.

Articolo 9

Accesso alla documentazione relativa all'intervento

1. L'impresa assicura al Comune, agli Organi di polizia locale e alle Compagnie di assicurazione, la possibilità di consultazione della propria "banca dati", contenente tutta la documentazione disponibile.

Articolo 10
Inadempienze contrattuali e relative penali

1. Nei casi di inadempimento del Concessionario, valutata la tipologia e l'entità dello stesso, è facoltà del concedente, applicare una penale da € 250,00 a € 2.500,00, in ragione della gravità dell'inadempimento.
2. Gli eventuali inadempimenti contrattuali verranno contestati per iscritto, con raccomandata o tramite fax, all'impresa concessionaria e quest'ultima avrà facoltà di comunicare le proprie controdeduzioni e giustificazioni entro 7 giorni dal ricevimento della nota di contestazione.
3. Valutate le controdeduzioni della ditta, il Responsabile del Servizio interessato applicherà le penalità. E' fatta comunque salva la facoltà del concedente di richiedere degli eventuali maggiori danni.

Articolo 11
Durata e risoluzione

1. La presente "Convenzione" avrà la durata di anni **TRE** a decorrere dalla data di sottoscrizione, a meno che non intervenga disdetta da una delle Parti, da inoltrare a mezzo raccomandata A/R, con preavviso di almeno due mesi.
2. Costituiscono causa espressa di risoluzione per inadempimento le seguenti fattispecie:
 - a) il mancato rispetto del termine di avvio del servizio a seguito di diffida da parte del Comune;
 - b) il mancato rispetto del termine per gli interventi previsti dal presente Capitolato - o del minore termine offerto in sede di gara - per tre volte nel corso della Concessione;
 - c) l'impresa non intervenga, anche per una sola volta, entro sei ore dalla chiamata.
3. La risoluzione per inadempimento deve esser in ogni caso contestata formalmente all'impresa che potrà, entro 10 giorni, fornire le proprie giustificazioni. Il Comune dichiarerà risolto il contratto nei trenta giorni successivi.

Articolo 12
Divieto di subappalto e di cessione

1. L'impresa aggiudicataria non potrà procedere in nessun caso al subappalto, neppure parziale. E' altresì vietata la cessione, anche parziale, del contratto, salvo quanto previsto all'art. 116 del D. Lgs. 163/2006.

Art.13
Polizza assicurativa di responsabilità civile contro terzi

1. L'impresa concessionaria è tenuta ad accendere in caso di aggiudicazione del contratto, una polizza assicurativa di responsabilità civile contro terzi con un massimale di € 2.500.000,00 e una validità non inferiore alla durata del contratto.

Art.14
Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 3 commi 8 e 9 della Legge 13 Agosto 2010 n. 136, l'impresa concessionaria si obbliga espressamente a riscuotere dalle compagnie assicurative tutti gli emolumenti con le modalità che garantiscano la tracciabilità dei flussi finanziari

2. Parimenti il concessionario si obbliga a pagare i corrispettivi ai centri logistici operativi effettuando transazione da eseguirsi mediante i servizi delle Banche o della Società Poste Italiane S.p.A.

Art.14

Varie

1. Le Parti espressamente convengono che per qualsiasi controversia connessa alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente Capitolato sarà competente il Foro di Como.
2. Il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto delle norme legislative e regolamentari applicabili.